

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL
GIORNO 6 MAGGIO 2016 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL
GIORNO 7 MAGGIO 2016 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni

La presente documentazione non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti (inclusi i suoi distretti e i protettorati, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, per conto o a beneficio, di "U.S. Persons" (secondo la definizione fornita dal Regulation S del Securities Act) salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.

1° APRILE 2016

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare – Società Cooperativa redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare - Società Cooperativa (nel prosieguo, “**Banco Popolare**” o il “**Banco**” o la “**Società**”) Vi ha convocato in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 6 maggio 2016 alle ore 9.00 in Verona, presso la sede legale del Banco, Piazza Nogara 2, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 7 maggio 2016, alle ore 8.30 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell’Industria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell’Ordine del Giorno della parte straordinaria:

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie, per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende presso investitori qualificati; fermo restando che l’importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell’aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell’esercizio della delega entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro godimento. Conseguente modifica dell’art. 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con la presente relazione (la “**Relazione**”) - redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3A del Regolamento Emittenti- si intende fornire un’illustrazione delle motivazioni delle proposte relative all’argomento posto al punto 1) all’Ordine del Giorno della parte straordinaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso della delega ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 del codice civile e dell’art. 2420-*ter* del codice civile, da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (la “**Delega**”), mediante emissione:

- (i) di azioni ordinarie (prive di valore nominale espresso) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e/o
- (ii) di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione (le “**Obbligazioni**”).

Pertanto, nei limiti dell’ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

- (i) di individuare, in una o più volte, le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l’emissione di azioni, di Obbligazioni e/o una combinazione degli stessi;
- (ii) di individuare e fissare l’ammontare di ciascuna emissione;
- (iii) di individuare di volta in volta per ciascuna emissione se procedere, in tutto o in parte, attraverso un’offerta in opzione agli aventi diritto, attraverso l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile e/o attraverso una combinazione delle alternative sopra indicate;
- (iv) di individuare i destinatari delle azioni e/o delle Obbligazioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia previsto l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, nell’ambito della categoria degli investitori qualificati, come definiti dall’articolo 34-*ter*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti ⁽¹⁾; e
- (v) di stabilire, nell’imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di

⁽¹⁾ Ai sensi dell’articolo 34-*ter*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti per *investitori qualificati* s’intendono i soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e/o delle Obbligazioni (nonché delle azioni al servizio della conversione di queste ultime) ed il loro godimento, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 4 della presente Relazione.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti al Consiglio di Amministrazione in forza della Delega, ove attribuita dall'Assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società in Borsa. Come noto, peraltro, l'articolo 2441, comma 6, del codice civile prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. Peraltro, come noto, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile. Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui è destinata la complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei destinatari dell'offerta a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo e, ciò, in qualsiasi degli scenari di esercizio della Delega sopra rappresentati.

Nel delineato contesto, particolare rilievo dovrà essere assegnato alla circostanza che le quotazioni del titolo azionario Banco Popolare alla data della presente Relazione si collocano a livelli inferiori rispetto ai valori del patrimonio netto contabile per azione, soprattutto a causa della significativa riduzione registrata dai corsi azionari in generale e bancari in particolare a partire da inizio anno. Pertanto, alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico netto della società, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari, e/o da emettersi al servizio della conversione delle Obbligazioni, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese al rafforzamento patrimoniale. Di ciò, in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto, nella relazione, delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni e/o delle Obbligazioni da emettersi (nonché delle azioni al servizio della conversione di queste ultime), anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'articolo 158 del TUF.

Come meglio precisato nel successivo paragrafo, in data 23 marzo 2016 il Banco e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“**BPM**”) hanno sottoscritto un protocollo di intesa che disciplina un'ipotesi di fusione tra il Banco e la BPM (il “**Protocollo di Intesa**”) da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria che assumerà la forma di S.p.A. e le cui azioni è previsto siano quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana (la “**Fusione**”).

La Delega e la complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale dell'importo di euro 1 miliardo (il "**Rafforzamento Patrimoniale**") sono coerenti con i termini e le condizioni del Protocollo di Intesa che annovera l'esecuzione dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale tra le misure da implementare prima che le assemblee dei soci delle due Banche approvino l'operazione di Fusione. Per maggiori informazioni sul Protocollo di Intesa e sull'operazione di Fusione si rinvia al comunicato stampa messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e consultabile sul sito internet del Banco (www.bancopopolare.it). Si precisa, peraltro, che, come meglio illustrato nel successivo Paragrafo 1, l'operazione di Rafforzamento Patrimoniale potrà essere in ogni caso attuata dal Banco Popolare anche in uno scenario - subordinato rispetto al completamento del processo legato alla Fusione - *stand alone* e quindi indipendentemente dalla realizzazione della Fusione.

* * *

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

1.1.- La proposta operazione sul capitale è volta a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo Banco Popolare ("**Gruppo**") mettendo lo stesso nella condizione di poter fronteggiare la sempre più severa normativa di vigilanza europea, nonché assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale.

L'operazione di Rafforzamento Patrimoniale si iscrive, in via prioritaria, nel contesto dell'operazione di aggregazione del Banco Popolare con BPM ed è coerente con il Protocollo di Intesa approvato dagli organi amministrativi delle due banche il 23 marzo 2016 che disciplina la creazione di un gruppo bancario di rilevanza nazionale, *leader* di mercato nei territori più ricchi del paese. In tale contesto, il rafforzamento patrimoniale del Banco Popolare rappresenta una delle condizioni richieste dalla Banca Centrale Europea ("**BCE**") in sede di valutazione preliminare dell'operazione di integrazione. Nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con la BCE, infatti, è stato sottolineato che, qualora fosse realizzata l'operazione di Fusione, la società risultante diverrebbe la terza banca del Paese. Coerentemente con il ruolo che andrebbe a ricoprire nel mercato italiano, la BCE ha quindi richiesto che si doti sin dall'inizio di una forte posizione in termini di capitale e qualità degli *asset* anche per il tramite di opportune *capital action* in grado di consentirle di fronteggiare anche un contesto finanziario avverso. La BCE ha anche evidenziato la necessità che il Banco, in vista della eventuale Fusione, assuma le iniziative necessarie per rafforzare la propria dotazione patrimoniale, così da consentire al gruppo derivante dalla Fusione, anche in funzione del posizionamento strategico dello stesso, di raggiungere fin dalla sua nascita, oltre ad un livello di patrimonializzazione allineato alla *best practice* europea e italiana, anche, nella prospettiva di un piano di più rapida riduzione dei crediti deteriorati, un livello di copertura dei suddetti crediti allineato ai più elevati *standard* del sistema bancario nazionale.

Il fabbisogno patrimoniale incrementale che consentirà di soddisfare entrambi i requisiti segnalati dalla BCE è stato calcolato in un miliardo di Euro. In questo modo, *post* Fusione e integrale esecuzione dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, il gruppo bancario risultante dall'aggregazione si collocherebbe in termini di *ratio* patrimoniali in prossimità dei principali

competitor di riferimento per quanto riguarda i parametri di CET 1 *Fully Phased* ⁽²⁾ e di *Coverage* dei crediti deteriorati ⁽³⁾.

Il *coverage ratio* della totalità dei crediti deteriorati del Banco Popolare al 31 dicembre 2015 è pari al 43,7%, mentre la copertura delle sole sofferenze è pari al 56,3%. L'operazione di rafforzamento patrimoniale consentirebbe, in via ipotetica, di incrementare i livelli di copertura della nuova banca elevandoli ad oltre il 48% ed oltre il 62% rispettivamente per la totalità dei crediti deteriorati e per le sole sofferenze, tutto ciò mantenendo il CET1 *ratio fully phased* della *combined entity* ad un livello non inferiore a quello del Banco Popolare alla data del 31 dicembre 2015.

Fermo quanto precede, si precisa, peraltro, che la Delega è destinata ad operare anche in uno scenario cd. “*stand alone*” e che, pertanto, il suo eventuale esercizio, nelle forme tecniche consentite dalla stessa, non è necessariamente subordinato alla realizzazione della Fusione. Pertanto, le esigenze di rafforzamento patrimoniale, sin qui evidenziate con specifico riferimento allo scenario che prefigura il perfezionamento dell'operazione di Fusione, non vengono meno e non sono destinate a modificarsi in modo significativo anche nella ipotesi (subordinata) di prosecuzione delle attività da parte del Banco in una condizione *stand alone*, tenuto conto che, anche in questa prospettiva, si ripropone l'esigenza di supportare un nuovo piano funzionale ad una più rapida riduzione dello *stock* dei crediti, unitamente alla necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal Regolatore (es. la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Primo Pilastro di Basilea) nonché di consentire al Banco di affrontare uno scenario di mercato che si preannuncia particolarmente sfidante, mantenendo al contempo un'adeguata capacità di investimento e supporto delle attività commerciali. L'operazione di Rafforzamento Patrimoniale consentirà, infatti, a parità di ogni altra condizione, un miglioramento del posizionamento competitivo del Banco Popolare, una prevedibile riduzione del costo del *funding* grazie all'auspicato miglioramento del proprio *rating*, nonché l'acquisizione dei margini necessari per poter programmare un significativo sviluppo delle proprie attività, sia attraverso l'erogazione del credito, sia tramite investimenti orientati a dotarsi delle migliori tecnologie a supporto dei servizi offerti e dello sviluppo dei servizi di gestione del risparmio ed investimento.

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, assumendo l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale a valere sulla Delega per l'intero ammontare di Euro 1 miliardo ed a parità di ogni altra condizione rispetto alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2015 ⁽⁴⁾, il Gruppo

⁽²⁾ Il Common Equity Tier 1 (CET 1) indica la parte di patrimonio primario (c.d. di classe 1) di una banca costituito dal capitale, dal sovrapprezzo e dalle riserve di utili non distribuiti. Per “CET 1 *Fully Phased*” si intende il *Common Equity Tier 1* calcolato secondo la normativa di Basilea 3 che sarà in vigore al termine del periodo transitorio che terminerà il 1° gennaio 2019.

⁽³⁾ Per “Coverage” s'intende il rapporto tra l'ammontare dei fondi rettificativi, comprensivi delle perdite addebitate a conto economico in occasione di eventuali stralci parziali, e l'ammontare dei crediti deteriorati stessi.

⁽⁴⁾ Si precisa che i *ratio* patrimoniali *pro-forma* indicati nel testo non tengono conto degli eventuali impatti che potrebbero emergere a fronte di ipotesi di cessione anticipata di portafogli di crediti deteriorati nel contesto della

esprimerebbe i seguenti *ratio* patrimoniali calcolati secondo le regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio attualmente in corso (c.d. *ratio Basilea 3 fully phased*):

- CET1 *ratio* pari a circa il 14,9%
- *Total capital ratio* pari a circa il 18,3%.

* * *

1.2.- Per completezza di informativa, si ricorda, inoltre, che nei prossimi mesi (in coerenza con il progetto di trasformazione in società per azioni comunicato al mercato in data 15 settembre 2015) e comunque successivamente all'eventuale approvazione della Delega da parte dell'assemblea dei Soci, il Banco dovrà affrontare, nel contesto della Fusione con BPM ovvero (in via subordinata) indipendentemente da essa, la trasformazione da società cooperativa a società per azioni. Si ricorda, infatti, che l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il "**TUB**") in materia di banche popolari. In particolare, le banche popolari che superano la soglia fissata dalla predetta normativa (attivo superiore, anche a livello consolidato, al valore di Euro 8 miliardi), devono assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della norma, quali (a) la riduzione dell'attivo al di sotto della soglia, o (b) la trasformazione in società per azioni, o (c) la liquidazione volontaria (art. 29, comma 2-ter, del TUB). In caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della norma, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 del TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, del TUB (amministrazione straordinaria), o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano comunque fermi in ogni caso i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia. In sede di prima applicazione del Decreto-Legge è previsto, inoltre, un regime transitorio applicabile alle banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto con attivo superiore alla soglia di 8 miliardi, le quali devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, del TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia (*i.e.* entro il 27 dicembre 2016).

Ai sensi della predetta normativa, gli organi competenti del Banco saranno chiamati a deliberare la trasformazione in società per azioni, previa convocazione dell'assemblea straordinaria prevista allo stato entro il mese di novembre 2016 (la "**Delibera di Trasformazione**").

Con riferimento alla Delibera di Trasformazione e al diritto di recesso eventualmente derivante dalla stessa ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, si ricorda che ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 28 del TUB (introdotto dalla citata Legge 24 marzo 2015, n. 33), nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Fusione o derivanti dalla revisione *stand alone* dei piani di smaltimento dello *stock* di crediti deteriorati da parte del Banco.

Banca d'Italia ha quindi emanato le relative norme di attuazione, precisando che gli organi gestionali competenti della Banca hanno la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca.

Tale previsione è stata recepita, previo rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB, dallo statuto del Banco. Infatti, l'art. 15, 2° comma, prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, TUB, che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, ovvero di rinviare in tutto o in parte, anche in questo caso senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Società, di esclusione o morte del socio, il tutto in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e a ogni altra norma di legge. Ferme restando le applicabili autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza per il rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, assumerà le determinazioni sull'estensione del rinvio, sulla misura della limitazione, ovvero, se integrale, sull'esclusione del rimborso delle azioni nonché sull'estensione temporale del rinvio, tenendo conto della situazione prudenziale della Banca.

Al riguardo, si fa presente che è prevedibile che il Consiglio di Amministrazione (riservata, comunque, ogni più puntuale determinazione da assumersi in sede di proposta di trasformazione della Banca) dovrà tener conto, nel valutare se e in quale misura rimborsare le azioni dei soci recedenti tramite fondi propri, della situazione prudenziale della Banca e, in particolare, dell'esigenza di mantenere sostanzialmente invariati i coefficienti patrimoniali di capitale ⁽⁵⁾ raggiunti ad esito dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale in aderenza alle indicazioni pervenute dalle competenti Autorità di Vigilanza; pertanto, è ragionevole ipotizzare che i suddetti coefficienti patrimoniali non potranno essere ridotti o intaccati per effetto dell'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso che dovesse derivare dalla Delibera di Trasformazione. Tant'è che, in presenza di un ammontare di recessi tale da compromettere il mantenimento dei coefficienti patrimoniali, è ragionevole ipotizzare che l'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso per effetto della Delibera di Trasformazione dovrà essere limitato e/o escluso, così da preservare il patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Società almeno nella misura del sopra indicato livello di patrimonializzazione risultante dall'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, per la quale è richiesta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega.

⁽⁵⁾ Ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III) nella assunzione delle determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni si deve tener conto della situazione prudenziale della Banca e, in particolare, oltre che della complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del gruppo, anche dell'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("CRR"), ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

2. ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO, LA RELATIVA COMPOSIZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E I TERMINI DEL LORO INTERVENTO

Nell'ambito della operazione di Rafforzamento Patrimoniale, in data 23 marzo 2016 il Banco ha sottoscritto con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) e Bank of America Merrill Lynch (“**BAML**”) un *pre-underwriting agreement* ai sensi del quale Mediobanca e BAML si sono impegnate a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale che dovesse essere offerto in opzione agli azionisti, per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta, fino all'importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo). Il *pre-underwriting agreement* ha durata sino al 15 ottobre 2016 ed è soggetto a termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni. Nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale, Mediobanca e BAML agiranno quali unici *Global Coordinators e Bookrunners*.

3. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Come sopra indicato, si segnala che le azioni e/o le Obbligazioni a valere sulla Delega potranno essere offerti:

- (i) in opzione agli aventi diritto; ovvero
- (ii) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile; ovvero
- (iii) attraverso una combinazione delle due alternative di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

4. TERMINI E CONDIZIONI, IVI INCLUSI I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, DELL'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DA DELIBERARSI NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA.

4.1.- Coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza con riferimento alle motivazioni e alla destinazione dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, si propone ai Soci l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega:

- (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie (prive di valore nominale espresso) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o
- (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, ad emettere Obbligazioni per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in

parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso investitori qualificati;

restando comunque inteso che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della Delega, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni e/o delle Obbligazioni da emettere (nonché delle azioni al servizio della conversione di queste ultime) ed il loro godimento.

Il ricorso alla Delega trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione nel reperire nuovo capitale, permettendo di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

Inoltre, la Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'operazione nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo e il prezzo di ciascuna emissione, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo della stessa, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

* * *

4.2.- Come illustrato in precedenza, la Delega viene anche richiesta per poter procedere, per tutto o parte dell'importo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), anche ad eventuali operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di Obbligazioni con esclusione del diritto di opzione. Tale modalità di emissione consente, infatti, al Consiglio di Amministrazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile (che richiede che l'esclusione sia motivata da esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili), di strutturare, nel miglior interesse della Società, l'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, tenuto conto dei complessivi benefici associati a tale forma di collocamento in ragione dei tempi di esecuzione normalmente accelerati che detta modalità consente, nonché delle possibili condizioni di realizzazione della stessa rispetto all'andamento dei corsi azionari.

La disponibilità di strumenti in grado di ridurre, in determinate circostanze, i tempi di esecuzione (di tutta o di parte) dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale riveste particolare importanza nella specie, ove si consideri l'entità in termini assoluti dell'operazione, le condizioni particolarmente volatili dei mercati e, nello scenario dell'aggregazione con BPM, l'esigenza di realizzare in tempi brevi il Rafforzamento Patrimoniale propedeutico all'autorizzazione della Fusione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione del Banco valuterà, laddove appaia meglio in grado di realizzare l'interesse della Società e assicurare il buon esito del collocamento, se procedere all'operazione di Rafforzamento Patrimoniale con esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione.

Con riferimento, pertanto, alle ragioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, la proposta di Delega al Consiglio di Amministrazione è quindi motivata dai vantaggi (apprezzabili nella prospettiva del perseguimento dell'interesse sociale) che conseguono alla disponibilità di uno strumento che consenta di accedere al mercato dei capitali al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, cercando di cogliere le condizioni più favorevoli grazie alla flessibilità e rapidità di esecuzione di tale tipologia di operazioni.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di Obbligazioni *ex art. 2420-ter* del codice civile.

* * *

4.3.- E' stata, inoltre, ravvisata l'opportunità che la Delega sia esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare anziché nel più ampio termine massimo di 5 anni previsto *ex lege*. Ove le condizioni dei mercati lo consentano, e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, è previsto che il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare utilizzi a breve la delega, qualora conferitagli, per dare avvio all'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, anche entro il primo semestre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni dell'emissione di azioni e/o delle Obbligazioni e della loro esecuzione e, pertanto:

- (i) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.
- (ii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- (iii) le delibere di emissione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-*ter* del codice civile che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione delle Obbligazioni e delle azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle stesse Obbligazioni prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (iv) le delibere di emissione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-*ter* del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a)

potranno stabilire che dette Obbligazioni siano offerte, in tutto o in parte, ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle predette Obbligazioni e delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;

- (v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte, e/o delle azioni al servizio della conversione delle Obbligazioni emesse, da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, inoltre, l'esatto numero di azioni ordinarie oggetto dell'emissione, la misura dell'aumento di capitale, in caso di esercizio della delega in un'unica *tranche*, ovvero dei singoli aumenti di capitale, in caso di esercizio in più *tranche*, che, complessivamente, tenuto conto sia dell'emissione di azioni nell'ambito di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, sia dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, non potranno comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

Inoltre, nell'ambito della possibile emissione di Obbligazioni, il Consiglio di Amministrazione (riservata comunque ogni puntuale determinazione da assumersi nell'esercizio della Delega) potrà prevedere che, in deroga a quanto previsto all'art. 2503-bis, comma 2, del codice civile, ai possessori di dette Obbligazioni non sia attribuito il diritto di conversione anticipata in relazione alla Fusione (meglio illustrata nei precedenti paragrafi).

5. AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

L'operazione proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, Banca d'Italia sarà richiesta di rilasciare il proprio provvedimento di accertamento sulle modifiche dello statuto della Società conseguenti all'approvazione dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, ai sensi dell'art. 56 del TUB.

Inoltre, l'attuazione dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale mediante un aumento di capitale secondo le modalità previste dalla presente Relazione potrebbe richiedere ai sensi degli articoli 93 bis e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari, la pubblicazione di un prospetto informativo di sollecitazione e/o quotazione redatto in conformità agli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004 e soggetto all'approvazione della Consob.

6. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE

Alla data di redazione della presente Relazione non sono pervenute alla Società, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni e/o le Obbligazioni di nuova emissione da emettersi nell'ambito dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale.

7. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il periodo di esecuzione di ciascuna operazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che la Delega attribuita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile potrà essere esercitata anche in più *tranche*.

Ove le condizioni dei mercati lo consentano, e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, è previsto che il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare utilizzi a breve la Delega, qualora conferitagli, per dare avvio all'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, anche entro il primo semestre 2016.

In ogni caso, verrà data al mercato tempestiva e adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione dell'operazione oggetto della presente Relazione.

8. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni ordinarie di nuova emissione da emettersi nell'ambito dell'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, anche a seguito della conversione delle Obbligazioni eventualmente emesse avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società al momento dell'esercizio della Delega e saranno munite, pertanto, delle cedole in corso a tale data.

9. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Nell'esercizio della Delega, tenuto conto delle forme tecniche che saranno definite per dare attuazione all'operazione di Rafforzamento Patrimoniale, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione oggetto della presente Relazione.

Trattandosi di una delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere e l'eventuale rapporto di opzione saranno determinati solo al momento dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito agli eventuali effetti diluitivi.

* * *

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 7 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:</p> <p>(a). in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con i quorum e le maggioranze previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;</p> <p>(b). in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione non provvederà all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all'art. 33.2, secondo comma, lett. n).</p>	<p>Invariato</p>
	<p><i>L'assemblea straordinaria dei Soci del [●] 2016 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale</i></p>

sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie (le "Obbligazioni"), per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario, nonché, in deroga a quanto previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., l'esclusione del diritto dei portatori delle Obbligazioni di

	<p><i>conversione anticipata con riferimento alla fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.; fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), secondo la disciplina che segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile;</i><i>- la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli azionisti;</i><i>- la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;</i><i>- la delibera o le delibere di emissione di</i>
--	---

	<p><i>Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di dette Obbligazioni da offrire in opzione agli aventi diritto;</i></p> <p><i>- la delibera o le delibere di emissione di Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a) potranno stabilire che dette Obbligazioni siano offerte, in tutto o in parte, ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle Obbligazioni e delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;</i></p> <p><i>- la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte, e/o delle azioni al servizio della conversione delle Obbligazioni emesse, da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.</i></p>
<p>Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente prescritte, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.</p>	<p>Invariato</p>

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.	Invariato
Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa vigente.	Invariato

10. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

L'assunzione delle deliberazioni di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

11. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare – Società Cooperativa:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

I. di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o

*(ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie (le “**Obbligazioni**”), per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di*

Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso investitori qualificati; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario, nonché, in deroga a quanto previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., l'esclusione del diritto dei portatori delle Obbligazioni di conversione anticipata con riferimento alla fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.;

fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo) e che la delega potrà essere esercitata entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare secondo la disciplina che segue:

- *la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile;*
- *la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli azionisti;*
- *la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;*
- *la delibera o le delibere di emissione di Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di dette Obbligazioni da offrire in opzione agli aventi diritto;*
- *la delibera o le delibere di emissione di Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a) potranno stabilire che dette Obbligazioni siano offerti, in tutto o in parte, ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle Obbligazioni e delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;*

- *la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte, e/o delle azioni al servizio della conversione delle Obbligazioni emesse, da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.*

2. *di conseguentemente modificare l'Art. 7 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo comma del seguente tenore:*

*“L'assemblea straordinaria dei Soci del [●] 2016 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare: (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie (le “**Obbligazioni**”), per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario, nonché, in deroga a quanto previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., l'esclusione del diritto dei portatori delle Obbligazioni di conversione anticipata con riferimento alla fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.; fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), secondo la disciplina che segue:*

- *la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile;*
- *la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli azionisti;*

- *la delibera o le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;*
 - *la delibera o le delibere di emissione di Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di dette Obbligazioni da offrire in opzione agli aventi diritto;*
 - *la delibera o le delibere di emissione di Obbligazioni ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a) potranno stabilire che dette Obbligazioni siano offerte, in tutto o in parte, ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle Obbligazioni e delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse (o i parametri per determinare detti prezzi sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno [●] maggio 2016;*
 - *la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte, e/o delle azioni al servizio della conversione delle Obbligazioni emesse, da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.”*
- 3.** *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato nonché al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali derivanti dalla conversione delle Obbligazioni”.*

Verona, 1° aprile 2016

Il Consiglio di Amministrazione